

# L'EMIGRANTE

104 On. Biblioteca Comunale

Città

Bollettino dei Segretariati dell'Emigrazione di Udine, Belluno e Treviso

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via della Posta N. 20

Conto corr. con la posta



Con la fratellanza il benessere  
Col benessere la redenzione morale  
Col'organizzazione la dignità del lavoro  
Col doveri e col diritti la giustizia

Udine, 1914



ABBONAMENTO ANNUO L. 1

Gratis per tutti gli iscritti

Anno IX - N. 7

## In difesa del voto invernale amministrativo

Memoriale della Commissione Esecutiva del Segretariato al Ministero dell'Interno

### Premessa

Il Segretariato dell'Emigrazione di Udine sin dal 1908 ha iniziato una vivace agitazione per ottenere agli emigranti temporanei il diritto di partecipare alle elezioni politiche senza essere costretti a rimpatriare, cosa pressoché impossibile, per ragioni economiche, per la grandissima maggioranza di essi.

Il problema fu studiato e posto innanzi all'opinione pubblica nel secondo Convegno dei Segretariati e Uffici laici di emigrazione, riunito in Padova il 17 dicembre 1908, che approvava il seguente ordine del giorno:

« Il secondo Convegno Inter-regionale dei Segretariati per l'assistenza laica agli emigranti:

constatando come l'emigrazione italiana — fenomeno vasto e costante della economia nazionale, ripercotentesi sulla intera vita sociale del Paese — muti sensibilmente il diggià esiguo corpo elettorale politico, poiché nè le attuali, nè migliori agevolazioni ferroviarie possono indurre al rimpatrio la maggioranza degli elettori che, al momento della convocazione dei Collegi, si trovano all'estero per ragioni di lavoro faticosamente conquistato e insidiato dalla mano d'opera disoccupata;

considerando che la partecipazione degli emigranti e degli emigrati a una elezione di deputati renderebbe più sincera la rappresentanza politica di intere Provincie, rafforzando, in chi è costretto ad emigrare, quei vincoli onde i figli di una stessa terra e i cittadini di uno stesso Stato si sentono stretti e solidali all'elevazione nazionale

### dichiara

1. è necessaria una riforma della nostra legislazione elettorale in guisa da rendere effettivamente partecipi all'esercizio della sovranità nazionale anche gli emigrati e gli emigranti;

2. per ragioni di competenza il convegno lascia al Comitato Permanente incaricato di mettere in valore i voti del recente Congresso degli italiani all'estero, di formulare la richiesta per una rappresentanza diretta, nel Parlamento nazionale, delle

maggiori colonie stabili di gente italiana;

3) nei riguardi degli emigranti continentali, gli elettori di quei Collegi i quali danno un forte contingente a dette correnti migratorie e che si trovano regolarmente iscritti nelle liste elettorali prima della partenza, devono essere posti in grado di esercitare il loro diritto di voto mediante votazione segreta, da farsi nei locali dei R. R. Consolati secondo le norme da stabilirsi, consegnando la scheda in busta chiusa al Console o ai magistrati inviati appositamente dall'Italia ».

Nei successivi Congressi e Convegni generali e locali (Tarcento, 31 gennaio 1909; Venzone, 6 marzo 1910; Artegna, 9 febbraio 1911; Tricesimo, 29 dicembre 1912; Villasantina, 15 febbraio 1914; Belluno, 27 febbraio 1910, 5 marzo 1911, 29 gennaio 1914; Milano, 15 novembre 1909, 21 febbraio 1911; 19 dicembre 1912, 21 dicembre 1913), nei limiti segnati dal numero tre del succitato ordine del giorno, venne sempre riaffermata la comune aspirazione degli emigranti temporanei del Friuli e di Italia.

In numerosi comizi e pubblicazioni il problema fu esaminato, ottenendo il consenso di parlamentari e personalità illustri: dall'on. Luigi Luzzatti all'onor. Filippo Turati, dall'on. Ettore Sacchi a Mons. Geremia Bonomelli, dall'on. Luigi Credaro a S. E. Guido Fusinato, dall'onor. R. Murri all'on. N. Colaianni.

E in occasione della discussione della legge sul suffragio universale fu portato alla Camera per merito degli on. Cabrini e Morpurgo e di S. E. l'on. Daneo. Il Governo, in allora, dichiarò che la importante questione sarebbe stata oggetto di esame e di provvedimenti quando si fosse completata la legge sul Suffragio Universale cogli argomenti accessori: voto ai corpi armati, circoscrizioni elettorali, rappresentanza proporzionale, suffragio femminile.

E gli emigranti friulani rimanevano in paziente attesa in un non lontano provvedimento che riconoscesse il loro buon diritto e corrispondesse alle loro eque e civili aspirazioni quando inaspettatamente giunse loro notizia che ai loro diritti già

acquisiti sovrastava una nuova grave iattura: il Governo si apprestava a togliere ad essi anche il diritto di partecipare alle elezioni amministrative prossime!

### La legge 28 Dicembre 1902

È bene ricordare che ad iniziativa del sempre compianto On. Umberto Caratti, in allora consigliere del nostro Istituto, venne approvato sin dal 28 dicembre 1902 (num. 544) un progetto di legge, le cui disposizioni furono riprodotte negli ultimi due capoversi dell'art. 56 e nell'art. 93 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale, per le quali sull'istanza di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli della circoscrizione elettorale mandamentale, la G. P. A. aveva facoltà di accordare che la convocazione dei comizi elettorali amministrativi, sia comunali che provinciali, fosse, per quel dato Mandamento, protratta a non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

In seguito all'applicazione di questa legge le elezioni ritardate a dicembre furono conseguite, pel passato, in Friuli, dai Comuni dei Mandamenti di Ampezzo, Tolmezzo, Moggio, S. Daniele, Gemona, Tarcento, Spilimbergo, Maniago ed Aviano e recentemente dai Comuni del Sacilese mentre quelli del mandamento rurale di Udine si esprimevano in grande maggioranza favorevolmente; per cui hanno ottenuto o chiesto la protrazione delle elezioni comunali e provinciali all'epoca del rimpatrio degli emigranti, nella nostra Provincia, ben undici mandamenti su diciannove, con un complesso di 109 Comuni su 179.

### Il voto del Consiglio Provinciale di Udine.

Approssimandosi l'epoca delle elezioni amministrative generali nella considerazione che il fenomeno dell'emigrazione si è, in quest'ultimo decennio, esteso ed intensificato, in modo generale, in quasi tutti i comuni del Friuli, e, in via subordinata, tenendo presente le difficoltà che avreb-

bero potuto sorgere in seno all'amministrazione provinciale dal fatto che la maggioranza dei Consiglieri sarebbe stata eletta, non più come per il passato, in giugno e luglio, ma in dicembre, il Consiglio Provinciale, nella sua tornata del 19 gennaio 1914, con 40 voti favorevoli e 5 astenuti approvava il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio Provinciale ritenuto che la convocazione dei comizi elettorali amministrativi nei mesi di giugno e luglio, anziché in quello di dicembre, costituirebbe violazione di una espressa disposizione di legge ed una confisca di diritti faticosamente acquisiti per quei mandamenti (che sono in Friuli maggioranza) i quali hanno già deliberato od ottenuto il rinvio delle elezioni al periodo invernale:

constatando che il movimento emigratorio temporaneo, precipuo fattore della vita economica locale, estende ormai la sua intensità anche nel basso Friuli, e che l'assenza di tanta parte del corpo elettorale contrasterebbe apertamente col concetto della legittimità della rappresentanza, da tenersi in ispeciale considerazione in seguito alle ultime disposizioni legislative in argomento,

dà mandato all'onorevole Deputazione Provinciale di sollecitare e promuovere dal Governo, dalla G. P. A., dai Comuni provvedimenti diretti ad estendere l'applicazione dell'art. 56 della legge comunale e provinciale a tutta la provincia, a cominciare dai prossimi comizi elettorali. »

E con voti 29 contro 5 e 9 astenuti fu approvata la seguente aggiunta:

« in attesa che gli emigranti possano inviare il loro voto anche continuando a rimanere assenti dal proprio Comune. »

Senonché, successivamente, la Deputazione Provinciale comunicava ai consiglieri proponenti che le assidue e premurose pratiche presso il Governo non solo non avevano raggiunto l'auspicato scopo di ottenere la protrazione delle elezioni amministrative a dicembre per tutta la Provincia, ma essersi convinta che il Governo stesso nutriva il proposito, espresso in modo officioso se non ufficiale, di indire ovun-

que e anche nei comuni e mandamenti che per lo passato avevano goduto dei benefici sanzionati da gli articoli 56 e 93, le elezioni a giugno e luglio.

Corrisponde ai propositi di V. E. quanto segue?

Da un comunicato apparso sul giornale *La Prealpina* di Como in merito alla richiesta fatta dal comune di Cantello, mandamento di Arcisate, al Ministero dell'Interno, sull'epoca delle elezioni amministrative, è risultato che intendimento del Ministero stesso sia non potersi tenere alcun conto delle concessioni di rinvio già accordate, dovendosi iniziare di nuovo le pratiche relative — attesa la nuova composizione del corpo elettorale amministrativo — e che ogni iniziativa in tal senso sia, comunque riservata, ai nuovi Consigli comunali.

Per tal modo nell'avvenire non solo si dovrebbe rifare l'istruttoria, lunga e tutt'altro che facile, per ottenere di nuovo la protrazione dei comizi elettorali, ma le prossime elezioni generali amministrative avverrebbero a giugno e luglio senza la partecipazione degli emigranti, anche in quelle località nelle quali la partecipazione stessa costituiva, più che un diritto acquisito, una vera e propria tradizione. La notizia commosse non solo gli interessati, ma tutta l'opinione pubblica friulana, come lo dimostrano gli imponenti 21 comizi di protesta indetti dal nostro Istituto, i voti innumerevoli di Municipii, di enti e sodalizi operai, l'interessamento degli onorevoli Ciriani, Gortani e Di Caporiacco.

Già altra volta...

Non è la prima volta che il Segretariato dell'Emigrazione è costretto a sorgere in difesa del voto amministrativo agli emigranti.

Nel 1906 in occasione della riforma della legge comunale e provinciale si erano omesse, nel progetto ministeriale, le disposizioni riguardanti i comuni e i mandamenti a notevole e costante emigrazione; anche allora un plebiscito di Municipii, enti ed emigranti, approvò il nostro energico intervento e il Ministero, presieduto dall'on. Sidney Sonnino, riconobbe le ragioni della nostra protesta, tanto che nel testo definitivo approvato dal Parlamento apparvero quegli art. 56 e 93 che conservano i diritti ammessi colla legge 28 dicembre 1902.

La grave importanza della questione.

Non può il nostro Segretariato, sorto a difesa dei diritti e degli interessi generali ed individuali degli emigranti, tacere in questa occasione: verrebbe meno ad un suo preciso dovere.

Esso fa presente a V. E., anzitutto, che la massa emigrante, e non solo nella nostra Provincia, aumenta continuamente:

sono oltre 80,000 coloro che dal Friuli si recano all'estero a fecondare del loro lavoro le industrie e l'agricoltura; la grande maggioranza di essi parte in primavera per tornare nel tardo autunno dopo sei o nove mesi di assenza dai propri paesi, dove però hanno la sede dei loro affari, il domicilio e la famiglia: dove quindi sono contribuenti e interessati allo svolgersi della vita amministrativa.

E la legge provvida del 28 dicembre 1912 ha ad essi consentito di interessarsi della cosa pubblica, di svecchiare le amministrazioni locali, di imprimere ad esse energie e fattività nuove, specie nel campo della scuola per la cui insufficienza avevano subito continui danni, disponendo di troppo scarsi mezzi di difesa contro i soprusi ed i brogli. E questo particolar bisogno di un miglioramento degli istituti scolastici veniva sentito in modo speciale dalla constatazione della inferiorità culturale loro in confronto ai colleghi dell'estero e dal fermo proposito di rimediarvi in breve.

Questa nostra massa emigrante non si lagna della mancanza di lavoro in patria, non chiede nulla, non piatisce favori. Essa costituisce un prezioso elemento di progresso economico, perchè importa dall'estero, annualmente, circa trenta milioni di lire di risparmi, impiegati nei consumi famigliari, negli investimenti agricoli, negli istituti di credito; e perciò il commercio, le industrie e l'agricoltura ne traggono notevolissimo profitto ed incremento. Questa massa emigrante, benemerita del Paese, costituisce l'élite del popolo e noi ci rivolgiamo, prima che alla mente, al cuore di V. E. per chiederLe se sia equo, se sia giusto privarla della soddisfazione e del diritto di scegliere, insieme col resto del corpo elettorale, i propri amministratori locali dopo un dodicennio di esercizio di questo diritto.

Chiediamo a V. E. se non costituisca una vera ironia aver posto a base della rappresentanza amministrativa e politica la partecipazione alle urne di tutti i cittadini, anche se analfabeti, togliendo nel contempo agli emigranti i diritti già acquisiti, come se si trattasse di una classe che avesse demeritato in modo particolare o si fosse dimostrata incapace di usarne ragionevolmente e degnamente.

La revisione del corpo elettorale emigrante.

Ma anche dal punto di vista strettamente giuridico nulla conforta, a nostro parere, il proposito di indire le elezioni amministrative nei mesi di giugno e luglio nei paesi dove già si applicavano le disposizioni degli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale.

L'unica ragione addotta, quella del mutamento del corpo elettorale, non persuade. Anzi il citato ordine del giorno votato dal

Consiglio Provinciale di Udine dimostra che se una revisione dovesse farsi essa servirebbe a constatare che l'emigrazione, propria un tempo solamente alle zone montuose della nostra provincia, si è in questo ultimo decennio estesa ed intensificata anche nel medio e basso Friuli. Su 80 mila emigranti della provincia, non meno di 60 mila sono elettori. L'emigrazione temporanea friulana, quindi, rappresenta oltre il 12 per cento della popolazione, e considerando che quella femminile e quella dei minorenni, pur essendo notevole, è di appena un ventesimo di quella totale, se ne conclude che il corpo elettorale provinciale resta diminuito, per il fatto emigratorio, di oltre il 30%, e per le zone montuose, che hanno emigranti in proporzione del 20% al 30%, sulla intera popolazione, si può affermare che il numero degli elettori assenti nel periodo estivo oltrepassa il 60%!

Comunque, reputata utile o necessaria una revisione, circa l'entità degli elettori emigranti temporanei in confronto a quella dell'intero corpo elettorale, non è giusto che essa sia fatta a cose compiute, quando ormai per quattro anni sono stati eletti dei rappresentanti a suffragio ridotto ai quali potrebbe anche convenire il nuovo stato di fatto arbitrariamente costituitosi. Giustizia vuole che tale revisione debba, se mai, compiersi fra la prima e la seconda rinnovazione generale delle rappresentanze amministrative e nei modi e forme volute dalla legge.

Se intendimento del legislatore fosse stato quello che si avesse dovuto soprassedere, nelle prossime elezioni amministrative, alla applicazione degli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale, in vista di tale revisione, ne avrebbe fatto espresso richiamo nella legge 19 Giugno 1913 numero 640.

Ma questa legge ha solamente modificato il primo comma dell'art. 56, nel senso che le elezioni, « anzichè dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio », abbiano luogo « nei mesi di giugno e luglio », mentre non ha alterato affatto i due commi successivi che fanno eccezione per i mandamenti in cui l'emigrazione temporanea nella stagione estiva sia di carattere permanente ed importante.

L'art. 3, « Disposizioni transitorie » della summentovata legge 19 giugno 1913 n. 640 stabilisce che, compiuta la revisione delle liste, si proceda alla rinnovazione integrale di tutti i Consigli Comunali e Provinciali nei modi e termini indicati dai precedenti articoli. Per l'appunto i precedenti articoli 56 e 93 dispongono che le elezioni possano essere protratte a non oltre il 31 dicembre nei comuni e mandamenti a notevole e costante emigrazione temporanea.

Ne consegue che la dizione letterale dell'art. 3 permette di

ritenere arbitraria l'interpretazione della legge nel senso che si possa omettere, sia pure per una volta sola, l'applicazione degli articoli 56 e 93, voluta dalla legge.

E il dispositivo letterale dell'art. 3 è confortato dalle intenzioni del legislatore: nelle relazioni ministeriale e parlamentare, nella discussione alla Camera dei Deputati e al Senato invano si cercherebbe il proposito di sospendere le disposizioni a favore degli emigranti, anzi vi è l'implicito intendimento di non accrescerle nè diminuirle, ma di conservarle così come erano per il passato. Infatti l'onorevole Beltrami nella discussione parlamentare del progetto di legge, aveva proposto una modificazione all'art. 56 nel senso di far obbligo alle G. P. A. di concedere la protrazione della data delle elezioni, nei casi in cui fosse stata richiesta nelle forme e modi voluti dalla legge, invece di lasciare alle stesse la facoltà di concedere o meno; all'emendamento il Presidente dei ministri, on. Giovanni Giolitti, si oppose allegando le ragioni per cui riteneva più opportuna la primitiva dizione. Ne consegue quindi che non si possa neanche accampare un mancato coordinamento, per una dimenticanza possibile in materia così complessa e difficile, fra la legge nuova e quella preesistente.

Osserviamo ancora che la dizione dello stesso articolo 3 riguardante la rinnovazione integrale dei Consigli Comunali e provinciali non è in opposizione all'applicazione degli articoli 56 e 93 inquantochè i Consigli Comunali vengono ugualmente rinnovati in modo integrale sia che le elezioni avvengano in giugno o luglio che in dicembre. Potrebbe invece sorgere dubbio circa le elezioni provinciali, ma poichè, a differenza di quelle potitiche, queste non avvengono in tutta Italia nello stesso giorno, ma sono successivamente indette a gruppi di mandamenti, nella stessa provincia, in un lasso di tempo — ordinariamente — di due mesi, ne risulta che la rinnovazione istantanea dei Consigli provinciali non avviene in nessun caso, e lo spirito e la lettera della legge sono ugualmente rispettati, sia che la rinnovazione avvenga in due o in sei mesi.

Infine notiamo che l'art. 32 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n. 277, dispone che « l'autorizzazione di cui all'art. 56 della legge può essere revocata dalla G. P. A. su domanda od anche d'ufficio, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale. La deliberazione di revoca viene pubblicata nei Comuni interessati ». Quindi fino a che queste forme volute dalla legge per la revoca dei diritti acquisiti non saranno state rispettate, questo Ufficio riterrà sempre arbitrario ed illegale

qualunque provvedimento che violasse la legge, indicando le elezioni amministrative in estate laddove sono state fatte finora in dicembre.

### CONCLUSIONI.

Interprete del desiderio espresso dagli 80 mila emigranti friulani che sperano essere considerati alla stregua di tutti gli altri cittadini, il Segretariato dell'Emigrazione di Udine unisce la sua voce a quella della

Amministrazione Provinciale, di ben 26 Comuni (Aviano, Arta, Chiusaforte, Cividale, Enemonzo, Feletto Umberto, Forgaria, Forndi di Sotto, Lauco, Moggio, Paluzza, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Rigolate, San Giorgio della Richinvelda, Socchieve, Sutrino, Tolmezzo, Tramonti di Sotto, Travesio, Treppo Carnico, Varmo, Verzegnis, Villasantina, Zuglio) senza contare quelli di cui non ci fu comunicata la deliberazione, di numerosi Sodalizi

operai invocando che V. E. adottasse un provvedimento conforme a giustizia e ad una politica pacificatrice degli animi; conforme agli interessi generali del Friuli, estendendo a tutta questa provincia l'applicazione dei due ultimi capoversi dell'art. 56 e dell'art. 93 della legge Comunale e Provinciale, incominciando dalle prossime elezioni generali amministrative; e siano conservati, in via subordinata, anche per i comizi prossimi, i di-

ritti acquisiti dagli emigranti dei mandamenti di Ampezzo, Tolmezzo, Moggio, San Daniele, Gemona, Tarcento, Spilimbergo, Maniago, Aviano e Sacile.

Con profondo ossequio.

### LA COMMISSIONE ESECUTIVA

Rag. CELLA  
Avv. COSATTINI  
Rag. DI FANT  
Avv. FRANCESCHINIS  
Ing. MAGNANI  
Maestro ZANINI

IL DIRETTORE  
Dott. Piemonte

# La discussione parlamentare

Tornata 15 Maggio 1914

## Il discorso dell'on. Ciriani

Alla Camera in sede di discussione del Bilancio dell'Interno l'on. Marco Ciriani, deputato del Collegio di Spilimbergo, svolse il seguente ordine del giorno:

«La Camera rileva la insufficiente tutela degli emigrati, sia per quanto riguarda le pratiche volute dalla burocrazia all'uso del passaporto e la disparità di trattamento nelle facilitazioni ferroviarie, sia per quanto concerne l'esercizio del loro diritto elettorale; ed invita il governo a proporre ed impartire gli opportuni provvedimenti, e, in specialità e con urgenza a disporre la proroga delle imminenti elezioni amministrative, nei paesi dove l'emigrazione è notevole durante la stagione estiva, al mese di dicembre.

Rinviamo ad un prossimo numero la parte del discorso dell'on. Ciriani che si riferisce alla questione dei passaporti e riportiamo integralmente quella in difesa del voto amministrativo invernale.

**Ciriani.** Una questione che reclama una immediata soluzione da parte vostra, on. Salandra, e ben più grave è questa: a questione relativa alle elezioni amministrative nei riguardi degli emigranti. Perché se, nei riguardi del passaporto e delle altre incongruenze che ho rilevato e di altre che qui devo tacere, il presidente del Consiglio ha tutto il tempo di studiare e provvedere prima che venga la nuova primavera, l'argomento della proroga delle elezioni esige una precisa risposta da parte del presidente del Consiglio.

E' certo, come già l'altro ieri accennava l'on. Salandra nel suo discorso, che se ci dovessimo noi, come egli disse, attenere allo spirito informatore della legge comunale e provinciale, così come è stata modificata con la leggina del giugno dello scorso anno, è certo che noi non dovremmo neanche sospettare la possibilità della questione. Se al banco del Governo fosse oggi l'on. Giolitti, gli potrei ricordare le promesse precise, categoriche che, ad analoga interruzione dell'on. Beltrami, ebbe a fare in fine della passata legislatura.

All'attuale presidente del Consiglio, non per quel principio di diritto costituzionale enunciato dall'on. Cavignari nel suo discorso sulle comunicazioni del Governo e quindi non perché il successore debba rispondere degli atti del precedente Gabinetto, ma per l'affidamento che mi dà la sua specchiata rettitudine, io mi rivolgo.

Quando venne in discussione la modificazione della legge, per effetto dell'applicazione del suffragio universale, il collega Beltrami si preoccupò, giustamente, ad evitare soprusi e illeciti favori, di quella tale facoltà che spetta alla Giunta provinciale amministrativa di rimandare le elezioni, nei luoghi dove sia notevole e costante, nella stagione estiva, l'emigrazione, fino al dicembre, e l'egregio collega sostenne che il rimandare le elezioni dovesse essere non facoltà, ma obbligo per la Giunta provinciale amministrativa, quando la richiesta fosse fatta dalla maggioranza degli elettori del comune.

o dal voto d'un Consiglio comunale. Pareva che l'on. Beltrami insistesse; ma forse anche per lui come per altri molti, allora quelli erano altri tempi, e si poteva o doveva credere a Giovanni Giolitti, ed egli s'accontentò di sentirsi dire dal banco del Governo: «Stia certo l'on. Beltrami che noi daremo istruzioni perché siano fatte le cose, (voleva forse dire le elezioni), con perfetta giustizia!». Così la proposta dell'on. Beltrami cadde. (Commenti). Questo non l'ho rilevato se non allo scopo di chiarir bene in questa questione, la quale, più che politica, è legale, il significato di quelle modificazioni che alla legge comunale e provinciale furono apportate con la leggina del giugno 1913.

Per verità anche con la leggina del 28 dicembre 1902, proposta dal compianto mio comprovinciale onorevole Umberto Caratti, all'epoca delle elezioni, si viene ad introdurre una norma tassativa e ben chiara: perché alla regola che le elezioni, normalmente, dovranno seguire nei mesi immediatamente dopo la sessione di primavera ed entro il mese di luglio, si apportò precisa e recisa la deroga della facoltà.

**Salandra, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno.** Adesso la legge dice: giugno e luglio.

**Ciriani.** Perdoni: volevo fare un po' chino di storia, perché se da questa risulterà come è facile provare che la detta leggina non è stata mutata in alcuna maniera, avrò in mio favore oltre che l'equità, la legge! Infatti, nella legge del 1902 si diceva: dopo la sessione di primavera, entro il mese di luglio; e poi, nel capoverso, si soggiungeva: «tuttavia nei mandamenti dove sia notevole e costante l'emigrazione, sul voto del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori compresi nel comune, potrà la Giunta provinciale amministrativa prorogare le elezioni fino al mese di dicembre».

Introdotta questa leggina sotto l'articolo 56 del precedente testo unico, rimase tale e quale anche nel nuovo vigente. Se prendiamo la relazione che accompagnava il disegno di legge nel 1913 e per il quale il relatore onorevole Bonicelli diceva che non s'intendeva di proporre altra modificazione che quella di render possibile l'applicazione del suffragio universale anche alle elezioni amministrative, e se osserviamo che lo stesso onorevole Giolitti non si opponeva allo studio di vari problemi prospettati da più parti della Camera, quali il diritto di voto amministrativo alle donne ed altre modifiche sostanziali; e se noi osserviamo tutta la discussione che si è svolta in proposito, dobbiamo ritenere come convinzione assoluta, come verità indiscutibile che le modifiche apportate furono ed ebbero per oggetto soltanto la detta applicazione del suffragio universale alle elezioni amministrative.

Vero adunque che, si deve subito dire, il parere espresso dal precedente Ministero ed il parere non disforme,

mi dispiace, del Ministero attuale non corrispondono all'interpretazione retta della legge. Io avevo il diritto di pensare qualche mese fa, con la legge alla mano, che non ci fosse motivo di dubitare per i comuni, i quali avevano ottenuto la proroga delle elezioni (come ad esempio nella provincia di Udine, dove su 179 comuni, 109 hanno diritto alla proroga) e di conseguenza non fosse possibile questione di sorta.

Certo rimasi meravigliato quando appresi che si era sparsa la voce che invece questa volta le elezioni dovevano seguire tutte inesorabilmente nei mesi di giugno e luglio. Allora io mi sono fatto il quesito dentro me stesso: ma non resterà il diritto per quei comuni che hanno ormai acquisito il diritto alla proroga? e i comuni morituri o morituri non avranno diritto di chiedere la concessione? Nella mia coscienza mi sentii tranquillo nell'affermativa della sussistenza e permanenza di entrambi questi due diritti.

Ma avvenne che, certo comune di Cantello avanzasse il quesito al Ministero dell'Interno e chiedesse se (badi come venne posto male il quesito, onorevole ministro)...

**Salandra.** Ci bado, tanto è vero che sto prendendo degli appunti.

**Ciriani.** La ringrazio della sua attenzione, ma se non si trattasse di una questione così importante non insisterei.

Intendo dunque far notare che il comune di Cantello pose il quesito in questi termini: se per effetto delle modificazioni apportate alla legge 19 giugno 1910 alla legge precedente, siano ancora in vigore le concessioni avvenute e se altre si potevano chiedere. Naturalmente il quesito era stato posto male, perché non si doveva dire così: si doveva porre il quesito in questi termini; se per effetto delle modificazioni introdotte allo scopo di rendere possibile il suffragio universale anche alle elezioni amministrative era rimasto in vita l'articolo 56 capoverso, perché modifiche non ne avvennero per questo...

**Beltrami.** Non si doveva chiedere nulla!

**Ciriani.** Non si doveva chiedere nulla ma io ora non riferisco che un fatto avvenuto per quanto non fosse stato necessario il compierlo.

Certo è che la voce era stata sparsa ad opera forse di premeditato assaggio, e quei poveri comuni di montagna, come ve ne sono tanti in provincia di Udine, erano in una preoccupazione legittima che si volesse adottare un'interpretazione non esatta della legge.

Il precedente Ministero affermava che per le mutate condizioni del corpo elettorale si dovessero intendere decadute (io non so con quanta genialità di spirito giuridico) tutte le proroghe che erano state concesse e che non era possibile alle amministrazioni attuali di provocarne altre per i prossimi comizi. Analoga questione venne presentata dal comune di Feltre ad opera di quel valente segretario signor

Serve e lo stesso presidente del Consiglio rispondeva che il quesito era già stato risolto e non trovava che ci fossero motivi per cambiare l'interpretazione data dal suo antecessore.

Mi permetto di ricordare questa risposta soltanto per alcune umili confutazioni alla interpretazione che è stata data. Infatti ritenne l'onorevole presidente del Consiglio che la deroga, di cui all'art. 56, non sia stata abrogata dalla legge 19 giugno 1913. Disse però che vi erano motivi di decadenza, determinati da ragioni, riflettenti la intrinseca composizione del nuovo corpo elettorale. E disse che si verifichebbbero delle anomalie per i Consigli provinciali, perché avremmo un Consiglio provinciale che fino a dicembre sarebbe costituito in parte da consiglieri che hanno il mandato di un corpo elettorale diverso da quello che sarà costituito dal suffragio universale. Questo però, onorevole presidente del Consiglio, non è che un inconveniente: io ho in mio favore, cioè in favore della mia interpretazione, la legge: a lei, onorevole Salandra, non restano che... gli inconvenienti! E se è vero che la legge non è stata abrogata, se è vero che vige ancora il capoverso dell'articolo 56, e se, per di più, sussiste ancora l'articolo 32 del regolamento inerente, noi dovremo concludere che non è possibile interpretare a questo modo la legge e dovremo riconoscere che le deroghe concesse, tali debbono rimanere finché vige il detto articolo 32 del regolamento, il quale afferma che le deroghe concesse dalle Giunte provinciali amministrative hanno effetto finché non siano revocate.

Ed invocare la decadenza, cioè la decadenza implicita, davvero che non è serio oltre che non essere giuridico: Le decadenze non si presumono e per applicarle occorre siano previamente comminate.

Orbene; revoca da parte del legislatore, non vi fu, revoca non vi fu, da parte delle Giunte amministrative, io domando se è possibile far parlare così la legge e confiscare un sacrosanto diritto, l'unico forse, diritto... attivo che hanno i nostri emigranti, i quali, oltre quello del voto, non hanno che il diritto di tornare in dicembre per pagare l'imposta prediale, molte volte con il relativo caposoldo. E tutto ciò perché? Perché avrebbe piaciuto così a Giolitti che avrebbe senza esitazioni stroncata una legge con una... circolare, forse del genere di quella famosa spedita alla vigilia delle elezioni politiche che tutti conosciamo e molti abbiamo sperimentato! Ma l'on. Salandra che ha dimostrato di aver la mente aperta alla libertà e che stima colpa la ingerenza governativa nelle elezioni, non smentirà, ed a poche ore di distanza il valore della sua nobile e coraggiosa affermazione.

Così posto adunque il problema domando se è possibile interpretare la legge diversamente da quello, che ho fatto io, forte del pensiero di tanta gente, che emigra e che chiede di partecipare alla vita pubblica, spinta

anche dalla necessità di svecchiare le amministrazioni. Domando se voi, onorevole Salandra, che affermate i propositi di libertà e di tutela all'esercizio uguale dei diritti di tutti, domando se non sarete per dire che questa proroga resti per i comuni, che l'hanno domandata ed ottenuta, e se i comuni che non l'hanno chiesta, possano chiederla ed ottenerla.

Ho finito, onorevole ministro. So che nella mia provincia soltanto vi sono 80 mila emigranti, dei quali 62.500 sono elettori; so che per effetto del suffragio universale il corpo elettorale ha emigrato in maggior proporzione di prima.

So del pari che questi lavoratori, tutti del Friuli, come di altre provincie, si sono agitati attraverso le Deputazioni e i Consigli provinciali, gli Uffici provinciali del lavoro, i Segretariati di emigrazione, le Società operaie e pubbliche dimostrazioni e voti unanimi di Consigli comunali, che continuamente non fanno che tempestare di domande, di telegrammi, i deputati di quelle regioni, perchè vedano di ottenere il rispetto della legge e dei diritti acquisiti.

Credo di aver adempiuto un dovere di coscienza e mi permetto di credere che l'onorevole Salandra sarà per fare altrettanto: diversamente io fin d'ora denuncio alla Camera la Camera la illegalità della convocazione dei comizi a giugno e luglio per i mandamenti che hanno acquisito la proroga, e sono certo che le urne — rimarranno deserte.

### Il discorso dell'on. Beltrami

Il deputato di Pallanza Francesco Beltrami ha presentato in unione ai deputati Cabrini, Senape, Bentini, Savio, Dugoni e Samoggia il seguente ordine del giorno:

La Camera fa voti che il Governo prenda le opportune disposizioni onde i comuni con notevole emigrazione temporanea di carattere costante possano sin dalle prossime elezioni amministrative valersi del 1.º e 2.º capoverso dell'art. 56 della legge 21 Maggio 1908 n. 269. e riportiamo il discorso pronunciato dal deputato proponente in sostegno di esso.

**Beltrami.** Onorevoli colleghi, onorevole presidente del Consiglio, avrei rinunciato a parlare se il mio ordine del giorno si fosse riferito ad una questione astratta, la quale non avesse richiesta una immediata e pronta soluzione.

Ma, se ho insistito nel prendere la parola, è perchè si tratta di una duplice questione di massima e per l'avvenire da una parte di immediata influenza dall'altra in confronto alle imminenti elezioni amministrative.

Voi oggi affidate ai consolati, per esempio, le operazioni di leva. Ora perchè non deve essere possibile ai nostri emigranti, il giorno delle elezioni, di andare a deporre il loro voto nelle urne presso i Consolati, facendo poi trasmettere a Roma da quelle nostre sezioni elettorali estere i risultati, come vi vengono trasmessi dagli altri centri d'Italia? Ho posta la questione e ripeto che la risolverò in un momento più opportuno, essendo impossibile ciò sperare per le imminenti elezioni amministrative. Al quale riguardo, invece, osservo quanto segue:

Nel 1912, la Camera votò un articolo di legge con cui si dava facoltà, nei mandamenti dove sia numerosa e costante l'emigrazione, di protrarre le elezioni all'inverno, a richiesta d'un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori d'un comune, sentiti gli altri Consigli comunali del mandamento. La Giunta provinciale amministrativa, in base al risultato di questo referendum, deve provvedere. Il collega Ciriani ricordò il mio discorso dell'11 giugno 1913, quando richiamai l'attenzione del presidente del Consiglio d'allora, onorevole Giolitti, sull'articolo 56 del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269. Quell'articolo dice che « dietro richiesta, ecc. la Giunta provinciale amministrativa può accordare che le elezioni vengano differite fino a tutto dicembre ».

Ora abbiamo dovuto constatare, per esempio, nella provincia di Novara, che, mentre le elezioni in inverno furono consentite al mandamento di Varallo, non furono consentite ad altri mandamenti. Allora abbiamo alzato la voce dicendo: qui v'è l'arbitrio e vogliamo che al *può* si debba sostituire il *deve*, e che, quando un mandamento si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo, la Giunta provinciale amministrativa, debba senz'altro, consentire che le elezioni avvengano d'inverno. Così non si verificherà più il caso che si neghino le elezioni in inverno a mandamenti che danno magari un maggior contingente all'emigrazione, mentre si concedano a mandamenti che ne danno uno minore.

L'onorevole Giolitti, nella seduta del 13 giugno 1913 ebbe ad osservare: « D'inverno c'è la neve che impedisce d'andare a votare ». Io interruppi il presidente del Consiglio, dicendo: « Ma, durante le elezioni politiche, del 7 marzo 1909, c'era la neve ». E l'onorevole Giolitti replicò: « Fu la vostra fortuna! »

Colla quale risposta l'onorevole Giolitti rivelò d'essere contrario all'elezione d'inverno, perchè la neve era la fortuna dei partiti estremi. Io non insistetti, allora, perchè la Camera era impaziente di votare la legge elettorale e d'altra parte tanto più con quella Camera, quando Giolitti non voleva era inutile insistere. (*Si ride*).

Ma ora si tratta delle elezioni amministrative. In queste, nelle quali ognuno vota nel proprio paese, si può andare a votare anche con due metri di neve, perchè come si esce di casa per altri bisogni si può recarsi alla sede comunale a portare il proprio voto.

L'onorevole Peano nella sua relazione fatta alle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Baslini, Sanduli ed Altobelli, dice che nella Commissione parlamentare si è anche discusso se speciali disposizioni si dovessero adottare riguardo alla data delle elezioni nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante.

Ma naturalmente l'onorevole Peano già degno capo Gabinetto dell'onorevole Giolitti, ha trovato anch'egli di dover usare del cavillo ed ha detto: che non era il momento...

**Peano.** Nessuno l'ha mai proposto, nè i disegni di leggi presentati ne fanno parola.

**Beltrami.** Ma allora perchè ne avete parlato nella vostra relazione?

Si direbbe che l'avete fatto per mettere in piedi innanzi ed i bastoni nelle ruote per allontanare il pericolo delle falangi elettorali degli emigranti!

Ma altra è, per il momento, la questione sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e preferirei mi rispondesse che si riservasse di rispondermi, studiandola attentamente, piuttosto che darmi senz'altro una risposta negativa; (*Commenti*) perchè non si tratta in questo caso di secondare o meno le mie richieste, ma di non violare un articolo di legge che è chiaro e preciso.

L'articolo 56 della legge 21 maggio 1908 venne riprodotto tale e quale nella legge del 19 giugno 1913. Si è fatto una sola variante: mentre prima si diceva che le elezioni dovevano aver luogo dopo la sessione di primavera e non più tardi del mese di luglio, ora si dice che le elezioni devono aver luogo nel mese di giugno o luglio; ma all'infuori di questa variante, ripeto, la legge del 1913 ha riprodotto integralmente l'articolo 56 della legge del 1908.

Richiamo l'articolo 32 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, il quale dice: l'autorizzazione di cui all'art. 56 della legge può essere revocata dalla Giunta provinciale amministrativa su domanda od anche d'ufficio, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale. La deliberazione di revoca viene pubblicata nei comuni interessati.

Noi riteniamo illegale il pretesto

adottato dal Ministero per esempio colle note comunicate a mezzo del sottoprefetto di Varese ai comuni di Cantello e Malnate, della mutata composizione del corpo elettorale, non potendosi con questo pretesto togliere un diritto acquisito.

Ma, se le Giunte provinciali amministrative ritenevano plausibile il fatto della nuova composizione dei Consigli comunali, avrebbero potuto revocare precedenti concessioni, ma le deliberazioni di revoca dovevano essere pubblicate nell'albo dei Consigli comunali, perchè esisteva il diritto di reclamare se la Giunta provinciale amministrativa avesse arbitrariamente agito.

Ricordo che, nel giugno scorso, l'illustre Presidente, onorevole Marcora, intervenne nella discussione quando io criticavo gli arbitri delle Giunte provinciali amministrative, dicendomi: dopo tutto, se da parte delle Giunte provinciali amministrative vi sarà qualche arbitrio, vi è l'ultimo comma dell'articolo 56 che dice che contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa c'è il ricorso al Consiglio di Stato.

Orbene, noi ci troviamo in questa condizione che nessuna deliberazione di Giunta provinciale amministrativa provvede a sensi dell'articolo 32 del regolamento e che i comuni quindi sono stati posti nella impossibilità di ricorrere al Consiglio di Stato.

L'illustre nostro Presidente nella discussione dell'estate scorsa disse che si poteva ricorrere al Consiglio di Stato contro gli arbitri delle Giunte, ma io domando a chi dobbiamo ricorrere contro gli arbitri del Governo, perchè tale è la verità dei fatti; dal momento che nessuno articolo di legge o regolamento, ha derogato all'art. 56 della legge comunale e provinciale. Badate che la mia tesi fu sostenuta, nel numero del 31 marzo della *Rivista coloniale*, organo dell'Istituto coloniale italiano, di cui fanno parte, fra altri, i nostri colleghi Alfredo Baccelli, Bettolo, Cabrini, Colajanni, Fusinato, Schanzer, il ministro onorevole Martini, il sottosegretario di Stato onorevole Cottafavi, e poi l'onorevole Luzzatti, che non so se è semplice deputato o ministro, perchè egli è ministro di Stato, certo è tutto... (*Viva ilarità*).

Quando abbiamo dalla nostra anche quell'uomo, mi pare dovremmo aver proprio ragione! Ebbene in quell'articolo si concludeva quant'io dissi e che, per dare la possibilità agli emigranti di votare, venne affermato da tutti, senza distinzione di partito, da Belotti di destra, a Ciriani del centro sinistro cattolico, a questi banchi; ed è il mio ordine del giorno, firmato dall'onorevole Cabrini e da altri deputati. Voi, che avete altamente proclamato che volete andare incontro al periodo elettorale senza nessun atto di violenza, diteci se siete disposti a mantenere ciò che avete promesso. A noi sembra di no, perchè, ancor prima delle elezioni, voi, secondo noi, avete violato la legge per togliere il diritto elettorale agli emigrati. (*Approvazioni*). (*Continua*)

## Atti del Consiglio

Seduta del 6 Giugno. — Presenti Bragato, Cosattini, Franceschini, Faidutti, Cella D., Zavatti, Plazotta, Trebbi, Mazzolini, Pignat, Zanuttini E., Zanuttini S., Zagato, Del Missier, Spinotti, Gressani, De Prato, Di Fant, Zanini, Feruglio D., Magnani; i sindaci Cella V., Malusà, Fontanini, il direttore. Assenti giustificati Brovedani, Feruglio P.  
E' eletto a Presidente Feruglio D.

### Relazione della C. E.

Franceschini a nome della Commissione esecutiva fa la relazione dell'operato dell'Ufficio dal 21 Febbraio a tutto Maggio. Ne omettiamo la pubblicazione perchè è conforme a quanto è stato pubblicato negli Atti della C. E. nei passati numeri del bollettino.

### Fondo Biblioteche

Il direttore a nome della C. E. comunica al Consiglio la proposta della stessa di ripristinare un fondo biblioteche in L. 932 vincolandolo all'uopo l'importo della sottoscrizione aperta a favore del Segretariato. Ciò perchè, non avendo la Commissione d'Inchiesta accolto il criterio della C. E., cessata pel quale essa credette assolto il compito dell'ufficio.

coll'aver indotto le Sezioni a costituire le biblioteche per un importo di L. 1589.20 superiore a quello di L. 1332 eliminato nel consuntivo 1913 e deciso invece che si dovesse tener calcolo solo delle somme all'uopo erogate dall'ufficio centrale, di conseguenza non poteva accogliersi neanche il criterio della Commissione d'Inchiesta pel quale si ammetteva che la manifesta accondiscendenza delle persone ed Enti che avevano contribuito a costituire detto fondo fosse titolo sufficiente all'eliminazione dal bilancio dei contributi dati.

### Relazione della Comm. d'Inchiesta

L'oggetto determina una lunga discussione alla quale prendono parte quasi tutti i presenti, in seguito alla quale fu approvato con 18 voti contro 3 il seguente ordine del giorno presentato dal cons. Bragato d'accordo colla C. E.

« Il Consiglio del Segretariato della Emigrazione di Udine;

Esprimendo un vivo ringraziamento ai membri della Commissione d'Inchiesta per la minuziosa, serena ed obiettiva opera d'indagine compiuta;

prende atto delle risultanze della loro relazione, ne delibera la pubblicazione sull'*Emigrante* e la massima diffusione;

constatato che le mende rilevate non infrmano menomamente il giustificato impiego dei mezzi affidati all'ufficio e non intaccano l'onorabilità personale dei preposti all'Istituto;

constatato che malgrado le rilevate deficienze amministrative l'opera del segretariato non è mai venuta meno alla sua alta funzione di tutela del movimento emigratorio;

riconoscendo pienamente la necessità che nella gestione dell'ufficio debbano essere rigorosamente osservate tutte le norme amministrative contabili, anche meramente formali;

dà mandato alla C. E. di riferire in una prossima riunione di consiglio intorno ai necessari provvedimenti di disciplina e di riforma che in armonia ai suggerimenti della Commissione di inchiesta non siano ancora stati posti in atto ».

Ebbe 3 voti il seguente ordine del giorno presentato dal cons. Del Missier:

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione d'Inchiesta;

constatato che le conclusioni della stessa non intaccano minimamente la onorabilità dei preposti all'Istituto;

dichiara di prendere atto dei rilievi dei suggerimenti e delle conclusioni nella relazione formulati;

esprime un vivo ringraziamento ai Membri della Commissione d'Inchiesta per loro minuziosa, serena ed obiettiva opera di indagine compiuta; manda alla Commissione Esecutiva di elaborare ed attuare l'opera di disciplina e di riforma consigliata dalla Commissione d'Inchiesta ».

### Dimissioni del direttore

Il seguito alle presentate dimissioni del direttore dell'ufficio dott. E. Piemonte, venne approvato con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto il seguente ordine del giorno Spinotti:

« Il consiglio afferma non sussistere incompatibilità tra la carica di direttore e la professione di una fede politica.

Invita il dott. Piemonte, anima del nostro Istituto, a ritirare le presentate dimissioni, lasciando al suo prudente criterio l'uniformare ed ispirare la propria attività di direttore ai fini supremi del Segretariato ».

Fu respinta con 18 voti contrari, 1 astenuto e 2 favorevoli la seguente aggiunta del cons. Zanuttini:

« Tenuto presente quanto è detto a riguardo della sua opera dalla Commissione d'inchiesta ed approvato il pensiero formulato dal Commissario di minoranza ».

### Nomine

In sostituzione del sig. Del Missier e Di Fant membri dimissionari della C. E. sono eletti i sigg. Faidutti Eugenio e Bragato Giuseppe.

## AVVISO

Facciamo noto a tutti coloro che si portano in Germania che la sotto firmata D tta fornisce a prezzi modicissimi: Fag uoli, F. rmaggio, generi Coloni di, O'io, Vini, fabbrica salu vi italiani di primissima qualità; Josef Corradi — München — S h llirstrasse N. 111 | II Mü chen (Baviera).

Dott. Ernesto Piemonte, responsabile

Udine — Tipografia Sociale